

Esclusiva competenza degli ingegneri, e non degli architetti, per progettare opere stradali costituenti opere di urbanizzazione

Un aspetto forse poco noto – o quantomeno spesso trascurato – nell’esame di una pratica urbanistico-edilizia, o nell’affidamento di un incarico pubblico di progettazione, è quello attinente all’effettiva competenza dei professionisti tecnici che quel progetto hanno redatto o sono chiamati a redigere.

Si tratta di un profilo che, in sede di approvazione da parte degli Enti, viene spesso dato per scontato e che, invece, tanto scontato non è, se si considera il contenzioso che periodicamente porta la questione alla ribalta delle cronache (giudiziarie).

È del mese scorso, infatti, l’ennesima sentenza del Giudice amministrativo che ha dichiarato illegittimo – e, dunque, annullato – il progetto definitivo di un’opera pubblica di viabilità per la violazione delle regole sulla competenza professionale dei Tecnici che avevano firmato la relativa progettazione [¹].

Nello specifico, un Comune in provincia di Frosinone aveva approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la costruzione di una grande rotatoria, posta all’intersezione tra due strade provinciali e la relativa delibera di approvazione era stata impugnata dal titolare di un’attività commerciale che aveva la propria sede a ridosso dell’incrocio ove la rotatoria avrebbe dovuto sorgere.

Fra i diversi motivi di gravame, il ricorso aveva dedotto anche la “*violazione degli artt. 51 e 52, R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 (Approvazione del regolamento per le professioni d’ingegnere e di architetto), oltre a incompetenza ed eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, giacché il progetto di realizzazione della rotatoria all’incrocio tra le strade provinciali n. 11 e n. 23 è stato affidato ad architetti, laddove avrebbe dovuto essere redatto esclusivamente da ingegneri, cui è riservata la progettazione delle opere viarie, siccome rientranti tra le opere di urbanizzazione primaria*”.

Il TAR di Latina, in effetti, dopo aver respinto due diverse eccezioni processuali dedotte dall’Amministrazione resistente, è entrato *in medias res* ed ha effettivamente accolto il predetto motivo di impugnazione per incompetenza dei professionisti incaricati.

Con una motivazione molto stringata – ma che ha efficacemente rinviato al consolidato insegnamento giurisprudenziale anche molto recente – il Collegio giudicante ha valorizzato i seguenti profili: **I)** è ancora attuale la ripartizione delle competenze tra architetti e ingegneri risultante dal Regio Decreto del 1925; **II)** il progetto per la realizzazione di infrastrutture viarie che costituiscano interventi di urbanizzazione primaria – in quanto non strettamente connesse ad un fabbricato e, dunque, non poste a sua pertinenza – rientra, dunque, tra le competenze esclusive

¹ Si tratta della decisione T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 25 maggio 2020, n. 170, in www.giustizia-amministrativa.it.

degli ingegneri, non essendo riconducibili alle “opere di edilizia civile” che formano oggetto tanto della professione di ingegnere, quanto di quella di architetto.

La normativa di settore e la dominante interpretazione restrittiva.

La sentenza in esame fornisce l'occasione per un opportuno approfondimento della materia, il quale non può che prendere le mosse dal dato normativo, ossia il vetusto R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, recante, per l'appunto, *«Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto»*, che – a tutt'oggi – disciplina ancora le attribuzioni delle due categorie professionali dianzi dette.

Al fine di addivenire alla corretta individuazione delle competenze degli architetti e alla distinzione con quelle esclusive degli ingegneri, bisogna partire dal testo dell'art. 51 del succitato Regio Decreto, il quale prevede le attribuzioni esclusive della figura dell'ingegnere, così stabilendo: *«Sono di spettanza della professione d'ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo»*.

A sua volta, il successivo art. 52 individua, invece, le attribuzioni esclusive degli architetti e quelle – diciamo così – “miste”, ossia ammissibili per entrambe le categorie: *«Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative.*

Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364 [2], per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere».

A fronte di tali disposizioni normative, non si ritiene generalmente riscontrabile una completa equiparazione tra le due categorie di professionisti ed, anzi, l'interpretazione che ha finito per delinearsi in dottrina e giurisprudenza risulta particolarmente rigorosa e restrittiva.

L'art. 51, concernente la professione di ingegnere, prevede una competenza di carattere generale, che prende in considerazione interventi di vario tipo, relativi alla progettazione, conduzione e stima con riferimento alle “costruzioni di ogni specie”, nonché all'impiantistica civile ed industriale, alle infrastrutture ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, riconoscendo, in senso lato, un'abilitazione comprendente ogni forma di applicazione delle tecniche relative alla fisica, alla rilevazione geometrica ed alle operazioni di estimo.

² Ad oggi, la disposizione normativa dell'art. 52 in esame deve intendersi riferita al c.d. “Codice Urbani” di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il *«Codice dei beni culturali e del paesaggio»*.

Il successivo art. 52 limita, invece, la competenza professionale degli architetti alle sole “opere di edilizia civile”, che rientrano pure tra le attribuzioni degli ingegneri, eccetto per quanto riguarda la parte “non tecnica” degli interventi su edifici di rilevante interesse storico-artistico [3].

Orbene, non vi è dubbio che nella nozione di “edilizia civile” siano da comprendere tutte le opere anche connesse ed accessorie, come quelle che riguardano, per esempio, l’impiantistica in genere (termoidraulica, elettrica, etc.), o le opere di viabilità, purché ovviamente si tratti di “pertinenze” al servizio di singoli fabbricati o, comunque, di singoli complessi edilizi [4].

In tal senso, si esprime la giurisprudenza ampiamente maggioritaria, precisando che *«Rientrano tra le competenze dell’architetto la progettazione e la direzione dei lavori relativi ad opere ed impianti che siano posti a diretto servizio dei singoli fabbricati, quali opere di edilizia civile, e non siano poste al servizio dell’abitato nel suo insieme»* [5].

Al contrario, si è sempre generalmente ritenuto che non rientrino nel concetto di “opere di edilizia civile” gli incarichi riguardanti la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, come ad esempio la costruzione o l’ampliamento della rete idrica comunale. In un caso siffatto, la giurisprudenza ha evidenziato che *«...tali lavori, concernenti gli impianti della rete urbana di condotta e distribuzione dell’acqua, non sono riconducibili all’ambito dell’edilizia civile, ma piuttosto rientrano nell’ingegneria idraulica che, ai sensi degli artt. 51 del citato regolamento, forma bensì oggetto riservato alla professione di ingegnere.*

Ciò risulta confermato dal successivo art. 54 che, pur estendendo, in via eccezionale, la competenza ordinaria degli architetti diplomati entro una certa data, fa esplicita eccezione per una serie di applicazioni, di carattere più marcatamente tecnico-scientifico, tra le quali appunto le “opere idrauliche”» [6].

In tal senso, si era già espresso, quasi quarant’anni fa, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che aveva affrontato il problema in sede consultiva, esaminando la possibilità di

³ In proposito, la giurisprudenza amministrativa è pressoché costante nel sostenere la perdurante vigenza della riserva prevista dall’art. 52, comma 2, R.D. n. 2537 del 1925 a favore degli architetti per le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico e per il restauro e ripristino degli edifici di interesse storico artistico, e la *ratio* di tale previsione risiede nel fatto che simili interventi debbano essere progettati e seguiti da professionisti forniti di una specifica preparazione nel campo delle arti, e segnatamente di un’adeguata formazione umanistica. Viceversa, rientra anche nelle competenze della figura dell’ingegnere civile la c.d. parte tecnica, ossia le attività progettuali e di direzione dei lavori che riguardano l’edilizia civile vera e propria, quali, in particolare, le lavorazioni strutturali e impiantistiche, se si limitano, ad es., alla messa in sicurezza dell’immobile e alla revisione degli impianti, senza intaccare l’aspetto estetico dell’edificio. Cfr., fra le pronunce più recenti, T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 14 novembre 2019, n.1499, in *Foro Amm.*, 2019, 11, 1924; ma anche T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 5 giugno 2018, n. 3718, in *Riv. Giur. Edil.*, 2018, 4, I, 1086; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 10 marzo 2017, n. 411, *ivi*, 2017, 2 I, 471; Cons. Stato sez. VI, 9 gennaio 2014, n. 21, in *Foro Amm.*, 2014, 1, 141, e molteplici altre.

⁴ Cfr., *ex multis*, la parte motiva della sentenza T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 14 agosto 1998, n. 2751, in *Giur. merito*, 1999, 597, secondo la quale rientrano tra le opere di edilizia civile – che possono essere progettate anche dagli architetti, oltreché dagli ingegneri – pure gli impianti tecnici, quando però abbiano carattere connesso ed accessorio, e si tratti di pertinenza di un singolo fabbricato o complesso edilizio, con la conseguenza che – argomentando *a contrariis* – esulano dalle attribuzioni dell’architetto tutte le opere di impiantistica, di carattere più marcatamente tecnico-scientifico, come – nello specifico – la progettazione dell’ammodernamento ed ampliamento della rete idrica di un comune.

⁵ Così T.A.R. Valle d’Aosta, 20 luglio 2000, n. 141, in *App. Urb. Edil.*, 2001, 435.

⁶ Si veda ancora la motivazione di T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 14 agosto 1998, n. 2751, *cit.*.

ricondere le opere in questione (opere igieniche poste a servizio dell'abitato, come acquedotti, fognature, impianti di depurazione, ma anche opere viarie e, più in generale, riconducibili alla nozione di opere di urbanizzazione) nel novero di quelle di "edilizia civile", attribuibili anche agli architetti [7].

Tale Organo consultivo, infatti, partendo dall'esame dell'espressione letterale di "edilizia civile", contenuta nella norma, era giunto a concludere che quel termine fosse stato utilizzato dal Legislatore nel suo stretto significato originario, derivante direttamente dal latino *aedes*, "casa", per cui, in forza della lettera dell'art. 52 succitato, il Consiglio Superiore LL.PP. aveva sostenuto che il campo delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria in genere doveva essere tenuto separato e distinto dall'edilizia vera e propria, così che la progettazione e direzione delle relative opere non potevano rientrare tra le attribuzioni degli architetti [8].

In seguito, era giunto alla medesima conclusione anche il Consiglio di Stato, adito sempre in sede consultiva, il quale – giusta l'interpretazione sistematica di tutto il Capo IV del R.D. n. 2537/1925 – aveva escluso che potesse ricomprendersi fra le competenze dell'architetto anche l'esecuzione di acquedotti, fognature e impianti di depurazione a servizio dell'abitato in genere, mentre vi rientravano senz'altro gli impianti tecnologici strettamente connessi con la realizzazione di singoli fabbricati [9].

In questi termini, inoltre, aveva avuto modo di esprimersi anche il Giudice civile, chiamato a dirimere una controversia circa la spettanza o meno degli onorari professionali ad un architetto, che aveva realizzato – in termini di progettazione e successiva direzione lavori – delle opere di urbanizzazione: *«Ai sensi degli art. 51-52 R.D. n. 2537 del 1925, sussiste una competenza esclusiva degli ingegneri in tema di acquedotti, fognature, impianti di depurazione a servizio dei centri abitati in genere, mentre, rientrano nella competenza anche del progettista architetto gli impianti igienici strettamente connessi con i singoli fabbricati. La conseguenza è che i progetti relativi al prolungamento della rete fognaria ed alla costruzione di un impianto di depurazione di un comune rientrano nella sfera di competenza esclusiva degli ingegneri, cosicché risulta affetto da nullità il contratto d'opera intellettuale con cui viene affidato ad un architetto l'incarico per la redazione dei progetti in dette materie, per violazione della norma imperativa di cui al R.D. n. 2537 del 1925»* [10].

⁷ Cfr. Cons. Sup. Lav. Pubbl., 16 dicembre 1983, richiamato in G. TURCO LIVERI, *Le prestazioni professionali in edilizia e urbanistica*, Rimini, 1986, 135 ss..

⁸ Sotto altro profilo, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici aveva inoltre rilevato che l'espressione "opere di edilizia civile" «non può [...] assumere un significato generale e comprendere anche le opere di ingegneria civile che sono dettagliatamente indicate dall'art. 51 [...] opere che lo stesso art. 51 assegna alla competenza dell'ingegnere e non dell'architetto. Non sarebbe logico che la legge, dopo l'elencazione puntuale delle opere di competenza dell'ingegnere, fatta dall'art. 51, passasse nell'art. 52 a stabilire con una dizione generica, la competenza professionale dell'architetto».

⁹ Cons. Stato, sez. III, 11 dicembre 1984, n. 1538, in *Riv. amm. Rep. Ital.*, 1986, 583.

¹⁰ Trib. Roma, 12 aprile 1999, in *Dir. e giur.*, 2001, 353, con nota di A. DELL'ORSO, *La nullità del contratto d'opera intellettuale ex a. 2231 c.c. e la diversa competenza degli architetti e degli ingegneri*, ivi, 2001, 354 ss., ove l'Autore ha affrontato il problema di conseguire il pagamento delle spese e competenze, da parte del professionista tecnico, che abbia svolto attività estranea alle sue attribuzioni professionali normativamente previste.

Né tale impostazione può ritenersi venuta meno, a seguito della modifica dei piani di studi intervenuta nel corso degli anni, che ha condotto gli studenti in architettura ad ampliare lo studio delle materie tecniche, come anche la dottrina ha già avuto modo di evidenziare, sposando l'impostazione ermeneutica più restrittiva di cui si è appena dato conto [11].

Sul punto, del resto, hanno già avuto modo di esprimersi i Giudici amministrativi, evidenziando che *«L'evoluzione degli studi per il conseguimento della laurea in architettura, pur avendo determinato un ampliamento delle conoscenze tecniche degli architetti rispetto alla situazione esistente al momento dell'emanazione del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, non ha comportato una sostanziale equiparazione del titolo di laurea in architettura con quello di ingegneria (più spiccatamente caratterizzato in senso tecnico-scientifico), ove non si tratti di opere e impianti posti a diretto servizio di singoli fabbricati e perciò riconducibili alla nozione di edilizia civile»* [12].

Con più specifico riguardo alle opere di viabilità, il Consiglio di Stato – già un ventennio fa – aveva chiarito che *«La progettazione delle opere stradali, idrauliche ed igieniche è di pertinenza degli architetti mentre è esclusa dalla competenza degli architetti a meno che si tratti di progettazione strettamente connessa con i singoli fabbricati»* [13].

L'isolata interpretazione estensiva.

Per completezza di disamina, deve darsi conto anche di un orientamento interpretativo più possibilista – benché indubbiamente minoritario, per non dire isolato – il quale propende per un'esegesi più estensiva delle norme di riferimento e per un conseguente ampliamento delle competenze professionali della figura dell'architetto.

Si rinviene, infatti, qualche pronuncia giurisprudenziale che, in base ad un'interpretazione sistematica ed evolutiva della disciplina dettata dal R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, ed in particolare degli art. 51-54, ha considerato essere di spettanza degli architetti – oltre che degli ingegneri – anche la progettazione e la direzione dei lavori relativi ad opere di urbanizzazione, con la sola esclusione delle opere di particolare complessità tecnica, che implicano conoscenze peculiari degli studi di ingegneria, da realizzare ordinariamente in zone extraurbane (vie di grande comunicazione, acquedotti, mezzi di trasporto). Così, per esempio, una risalente decisione del Tribunale amministrativo sardo, di oltre trent'anni fa, ha giudicato rientrare tra le attribuzioni degli architetti

¹¹ In termini, P. MARZARO GAMBA, *Note in tema di competenze professionali degli architetti*, in *Riv. Giur. Urb.*, 1992, 502, ove l'Autrice – condividendo l'autorevole insegnamento del Consesso di Palazzo Spada – ha sostenuto la necessità di adeguare quanto prima la normativa sulle competenze professionali di ingegneri ed architetti al progresso scientifico intervenuto, ma ha anche ribadito che, nel perdurare della vigente disciplina della materia, deve escludersi ogni interpretazione che voglia attribuire anche agli architetti la progettazione e direzione lavori delle opere igieniche poste a servizio dell'abitato, delle opere viarie e, più in generale, di quelle riconducibili alla nozione di opere di urbanizzazione.

¹² Così T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 30 luglio 1990, n. 1477, in *T.A.R.*, 1990, I, 2965. Sulla stessa falsariga è anche la parte motiva della successiva decisione T.A.R. Lazio, Latina, sez. II, 16 dicembre 1991, n. 1920, *ivi*, 1992, I, 70.

¹³ Cons. Stato, sez. IV, 22 maggio 2000, n. 2938, in *App. Urb. Edil.*, 2001, 308.

anche la direzione dei lavori per la realizzazione di un impianto di depurazione delle acque reflue di un abitato [14].

Il Regolamento sugli esami di Stato del 2001

Nell'ambito di tale panorama normativo e giurisprudenziale, quasi vent'anni or sono – com'è noto – è entrato in vigore il d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, recante “*Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti*”, il quale è intervenuto a modificare/integrare la disciplina dell'ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, con riguardo ad alcune specifiche professioni, fra cui le figure di architetto e di ingegnere.

Tale Regolamento, tuttavia, per espressa previsione contenuta fin dall'art. 1, non ha inciso in alcun modo sulle attività attribuite o specificamente riservate a ciascuna professione dalle rispettive leggi professionali [15], cosicché – ad oggi – continuano a trovare applicazione gli artt. 51 e 52 del R.D. n. 2537/1925 per come sopra riportati.

In questo contesto, dunque, la giurisprudenza più recente ha continuato a sostenere che «*Anche dopo l'entrata in vigore del d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, emanato al fine di tenere conto dei nuovi percorsi formativi di accesso (lauree e lauree specialistiche) alle diverse professioni e di differenziare, in base a tali percorsi, sia le attività professionali consentite a ciascuna categoria professionale che i requisiti di ammissione agli esami di Stato, si deve ritenere che la progettazione delle opere viarie, idrauliche ed igieniche, che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati, sia di pertinenza degli ingegneri, alla luce delle disposizioni di cui agli artt. 51, 52 e 54 R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537. Infatti, il discrimine tra le professioni di ingegnere e di architetto è rimasto segnato anche nelle sopravvenute disposizioni del d.P.R. n. 328 cit.; pertanto, se adeguamenti sono certamente possibili in riferimento al concetto di “edilizia civile”, interpretabile estensivamente, restano di pertinenza della professione di ingegnere le opere che richiedono una competenza tecnica specifica e che esulano dall'edilizia civile rientrando nella comune competenza. In particolare, le opere idrauliche, specialmente se interferenti con fiumi e corsi d'acqua, richiedono capacità professionali per l'analisi dei fenomeni idrologici ed idraulici e presuppongono l'applicazione di specifici metodi di calcolo (statistico, idrologico e idraulico); per contro, gli architetti non possono essere compresi tra i soggetti abilitati alla progettazione di opere idrauliche in quanto, sia ai sensi degli artt. 51 e 52 R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, che ai sensi dell'art. 16 d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, non hanno competenze riconosciute in materia*» [16].

¹⁴ Cfr. T.A.R. Sardegna, 30 settembre 1986, n. 410, in T.A.R., 1986, I, 3882.

¹⁵ L'art. 1, comma 2, del citato d.P.R. 328/2001 così recita: «*Le norme contenute nel presente regolamento non modificano l'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione*».

¹⁶ Così la pronuncia Cons. Stato, sez. V, 21 novembre 2018, n. 6593, in www.lamministrativista.it, 2018, confermativa della decisione T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 3 maggio 2017, n. 2329, in www.giustizia-amministrativa.it.

In quel caso, si trattava di un appalto avente ad oggetto l'esecuzione di opere di sistemazione idraulica forestale, messa in sicurezza e tutela delle risorse naturali dell'alveo di un fiume del Napoletano, che era stato aggiudicato ad una società con sottoscrizione dell'offerta tecnica, consistente in migliorie da apportarsi al progetto esecutivo, da parte di un architetto, piuttosto che di un ingegnere: l'aggiudicazione è stata però annullata dal T.A.R. Napoli, con successiva conferma in appello da parte della succitata pronuncia del Consiglio di Stato.

Più in generale, i Giudici di Palazzo Spada hanno avuto modo di ribadire, anche lo scorso anno, che *«La progettazione delle opere viarie, idrauliche ed igieniche, che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati, è di pertinenza degli ingegneri, in base all'interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli artt. 51, 52 e 54, R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 (Regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto) e succ. mod., in quanto le previsioni regolamentari sono espressamente mantenute in vigore dall'art. 1, d.P.R. n. 328 del 5 giugno 2001, oltre che dagli artt. 16 (per gli architetti) e 46, comma 2 (per gli ingegneri iscritti alla sezione A), di cui allo stesso d.P.R.»* [17].

Con specifico riguardo alle opere stradali, il Consiglio di Stato ha ribadito più volte che *«La progettazione di opere di viabilità, anche se attinenti alla viabilità rurale, rientra nella competenza degli ingegneri, non solo in forza degli artt. 51 e 54 R.D. n. 2537 del 1925, ma anche perché tali opere non rientrano nel concetto di edilizia civile»*, cosicché deve concludersi che un'interpretazione evolutiva dell'edilizia civile può indurre – tutt'al più – a consentire che gli architetti firmino un progetto relativo alla viabilità strettamente servente un'opera di edilizia civile, tale perciò, da potersi considerare accessoria a quest'ultima, ma non già un'opera viaria in sé e per sé considerata, come opera di urbanizzazione. [18]

Di analogo avviso molteplici altre decisioni del G.A., tutte conformi nel sostenere l'esclusiva competenza degli ingegneri per progettare opere di urbanizzazione primaria, quali – per l'appunto – gli interventi di viabilità pubblica [19].

Anche il T.A.R. Veneto, del resto, ha avuto modo, qualche anno fa, di annullare il progetto di una nuova strada pubblica, approvata da un comune del Bellunese sulla scorta del progetto firmato da un architetto, con le seguenti interessanti precisazioni: *«a nulla rileva evidenziare che il tracciato stradale progettato, per la scarsa rilevanza avente nel sistema viario comunale e per la semplicità dei profili tecnici (non coinvolgenti conoscenze specifiche degli ingegneri), potesse ben essere assimilato ad una costruzione civile e quindi essere legittimamente progettato da un architetto: allorché, la nuova strada è chiaramente rivolta al servizio di tutto l'agglomerato di civili abitazioni, a favore di tutta la comunità indistinta (nella specie: realizzando un completo passante a forma di U rispetto alla strada principale da cui si diparte ed alla quale ritorna), appare evidente*

¹⁷ In termini, Cons. Stato, sez. V, 17 luglio 2019, n. 5012, in *Foro Amm.*, 2019, 07-08, 1246, che ha confermato la decisione di primo grado T.A.R. Piemonte, sez. II, n. 846 del 2015, *ivi*, 2015, 5, 1506.

¹⁸ Cons. Stato sez. II, 12 marzo 2015, n.1692, in *Foro Amm.*, 2015, 3, 798.

¹⁹ Cfr. T.A.R. Piemonte, sez. II, 15 maggio 2015, n. 846, in *Foro Amm.*, 2015, 5, 1506, ma anche T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 12 luglio 2013, n. 608, *ivi*, 2013, 7-8, 2400.

che trattasi comunque di un'opera di urbanizzazione primaria che certo non può essere ricondotta alle civili costruzioni, quale mera strada al servizio di singoli edifici, di competenza degli architetti, ma debba essere ricondotta nell'ambito delle opere riservate agli ingegneri, cui è affidata in termini generali la realizzazione delle opere viarie (anche se di dimensioni contenute)» [²⁰].

In tutti questi casi, si ritiene che, in assenza della sottoscrizione del professionista abilitato, il progetto d'opera non abbia alcuna valenza legale e non potrebbe mai ottenere le autorizzazioni necessarie alla realizzazione del manufatto ideato, in quanto mancherebbe la “specificata garanzia” richiesta dall'ordinamento che l'opera progettata risponda alle regole della tecnica con cui essa deve essere costruita [²¹].

Inutile dire che anche la sentenza del T.A.R. Latina, qui in esame, si è posta nel solco della più consolidata giurisprudenza in materia, confermando per l'ennesima volta la competenza esclusiva della figura professionale dell'ingegnere in materia di progettazione di opere di urbanizzazione, con particolare riguardo alle opere stradali.

Chi scrive non ha la presunzione di entrare nel merito delle scelte del Legislatore di un secolo fa, né le competenze per valutare i corsi di studio delle varie professioni tecniche e la relativa preparazione dei diversi professionisti, restando agli operatori tutti il solo compito di fare corretta applicazione delle norme in vigore.

D'altro canto, con la vigente disciplina normativa, non pare neppure ragionevole aspettarsi un qualche *revirement* della giurisprudenza, a meno che il Parlamento non decida di por mano al Regio Decreto del 1925, ma è chiaro che si tratta di questione spinosa e delicatissima, che rischierebbe di scontentare due intere categorie professionali e che assai difficilmente potrà essere affrontata in un frangente storico così gravoso, come quello che stiamo vivendo.

Mirano (VE), 22 giugno 2020

Domenico Chinello - avvocato

²⁰ T.A.R. Veneto, sez. I, 8 luglio 2011, n. 1153, in *Foro amm. TAR*, 2011, 7-8, 2268.

²¹ Si veda la parte motiva di T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 23 febbraio 2012, n. 595, in *Foro amm. TAR*, 2012, 2, 338, ma anche T.A.R. Sardegna, sez. I, 21 giugno 2012, n. 634, *ivi*, 2012, 6, 2148.